Repertorio n. 1 Raccolta n. 1

Registrato a Napoli il 02/12/2022 al n. 48033/1T

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre

del mese di novembre

23 novembre 2022

In Napoli, Viale Gramsci n. 18, alle ore 16.44

Innanzi a me Dottor GIANFILIPPO LAURINI, Notaio in Napoli, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

si è costituita

di FIORE Fiorella, nata a Napoli il 6 agosto 1964, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE TERZO SETTORE" in sigla "ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME A.P.S.- E.T.S.", con sede in Napoli alla Via Posillipo n. 226 presso l'Ospedale Pausilipon, ove domicilia per la carica, avente codice fiscale e p.iva 04745821217, iscritta nel RUNTS sez. APS con attribuzione di personalità giuridica giusta Decreto Dirigenziale n. 1008 del 26 ottobre 2022, Dipartimento 50, dell'U.O.D. 01 della Direzione Generale 5, avente indirizzo di posta elettronica certificata amministrazio-

STUDIO NOTARILE MALATESTA LAURINI

ne@pec.genitorinsieme.it, indirizzo web www.genitorinsieme.it.

Dell'identità personale della costituita io Notaio sono certo.

Dichiara la costituita che è qui riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Associazione in questo giorno, luogo, ed ora, anche mediante sistema di videoconferenza tramite piattaforma Team Link al seguente indirizzo https://m.teamlink.co/1368560172 id riunione 1368560172, essendo andata deserta la prima, a norma di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica indirizzo sede legale;

2) varie ed eventuali inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a norma dell'art. 24 dello statuto la costituita la quale, dopo aver fatto accesso al sistema di videoconferenza tramite piattaforma di cui infra,

C O N S T A T A T A:

- la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di legge e di statuto e che il suo svolgimento avviene anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipan-

ti, la loro costante partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- la presenza nel luogo di convocazione dei seguenti associati in proprio e per delega:

* essa costituita;

* Paolo Donnarumma, nato a Napoli il 20 febbraio 1952, con domicilio in Forio (NA) in Via Mazzella n. 92, codice fiscale DNN PLA 52B20 F839V;

* Tracaro Giovanni, nato Napoli il 17 agosto 1945, con domicilio in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 172, codice fiscale TRC GNN 45M17 F839R;

* Francesca Benincasa, nata a Napoli il 1 giugno 1968, con domicilio in Napoli al Viale Augusto n. 6, codice fiscale BNN FNC 68H41 F839W in proprio e per delega degli associati

* Deborah Liuzzi, nata a Napoli il 27 giugno 1967, con domicilio in Napoli alla Via M. Schipa n. 100, codice fiscale LZZ DRH 67H67 F839Y;

* Gemma Bartholini, nata a Napoli il 31 ottobre 1972, con domicilio in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 174, codice fiscale BRT GMM 72R71 F839T

* Pasquale Rodolico, nato a Caserta il 18 aprile 1962, con domicilio in Mercogliano (AV) al Viale Europa n. 40, codice fiscale RDL PQL 62D18 B963W, giuste deleghe depositate presso la sede dell'Asso-

ciazione;

- la presenza in collegamento da remoto degli associati in proprio e per delega:

* Renata Santo, nata a Napoli il 6 agosto 1969, con domicilio in Napoli alla Via Caravaggio n. 143, codice fiscale SNT RNT 69M46 F839W, che dichiara di collegarsi dal medesimo luogo, in proprio e per delega degli associati

* Rosa Donnarumma, nata a Napoli il 17 maggio 1947, con domicilio in Napoli alla Via Michelangelo Schipa n. 100, codice fiscale DNN RSO 47E57 F839W

* Aurora Donnarumma, nata a Napoli il 15 luglio 1945, con domicilio in Firenze Via dei Bastioni n. 36, codice fiscale DNN RRA 45L55 F839T;

* Giuseppina Simeone, nata a Napoli il 17 novembre 1968, con domicilio in Napoli alla Via Ferdinando Galiani n. 22, codice fiscale SMN GPP 68S57 F839R giuste deleghe depositate presso la sede dell'Associazione;

* Valentina Ferraro, nata a Napoli il 7 aprile 1973, con domicilio in Napoli alla Via Solimena n. 169, codice fiscale FRR VNT 73D47 F839M, che dichiara di collegarsi dal medesimo luogo;

* Francesco Tesone, nato a Giugliano in Campania

(NA) il 9 dicembre 1970, con domicilio in Marano di Napoli (NA) in Via Merolla n. 14, codice fiscale TSN FNC 70T09 E054U, che dichiara di collegarsi dal medesimo luogo;

* Maria Domenica Pirozzi, nata a Giugliano in Campania (NA) l'8 giugno 1973, con domicilio in Giugliano in Campania (NA) alla Via Seneca n. 1, codice fiscale PRZ MDM 73H48 E054X, che dichiara di collegarsi dal medesimo luogo;

* Vincenzo Gallo, nato a Torre Annunziata (NA) il 10 febbraio 1950, con domicilio in Roma alla Via Scintu n. 78, codice fiscale GLL VCN 50B10 L245N, che dichiara di collegarsi dal medesimo luogo;

su un totale di numero quindici associati presenti e/o video-collegati in proprio e per deleghe muniti del diritto di voto;

- la presenza del Consiglio Direttivo in persona di:

* essa costituita Fiorella di Fiore, quale Presidente del Consiglio Direttivo;

* Valentina Ferraro in qualità di Vice Presidente;

* Francesco Tesone, Paolo Donnarumma e Giuseppina Simeone in qualità di Consiglieri, come rilevasi dal foglio di presenza che resta agli atti sociali.

Il Presidente, quindi, constatato che l'adunanza

si tiene in presenza e tramite web e che il collegamento audio-video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza confermata da me notaio, dichiara:

a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, fisicamente presenti e/o video-collegati, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato alla lettera c) dal Presidente, si dichiarano sufficientemente ed adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti si oppone alla loro trattazione.

Il Presidente

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

Allegato A) alla Raccolta n. 1

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ENTE TERZO SETTORE

"ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE TERZO SETTORE"

in sigla

"ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME A.P.S.- E.T.S.".

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione)

Ai sensi degli artt. 4 ss.e, in particolare, degli artt. 20 ss. D.LGS. n. 117 del 2017, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE TERZO SETTORE" in sigla "ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME A.P.S.- E.T.S." di seguito detta Organizzazione di volontariato.

Art. 2

(Sede)

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Napoli, con indirizzo, attualmente alla Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale is. E/7.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 3

(Attività)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 5 , comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento di suddette finalità, l'Associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e2, legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi , servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno

2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti,o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni.

Art. 4

(Scopi)

L'Associazione, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, rivolge la sua attività in ambito assistenziale e sociale, aiutando i bambini e le famiglie disagiate in cura presso gli Ospedali Campani ed in particolar modo presso il dipartimento di Oncologia ed Ematologia del Presidio Ospedaliero Pausilipon.

Con obiettivo di fondo quello di sostenere e rendere più confortevole la permanenza in Ospedale e supportare in tutti i modi i bambini che combattono la malattia.

1. L'Associazione adotta:

a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e nelle modalità da essa prevista;

c) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

d) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento ai sensi del successivo art. 37) salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale nelle forme previste dal d.lgs. n.117/2017.

Art. 5

(Finalità specifiche)

1. L'Associazione persegue esclusivamente la finalità di migliorare i servizi e l'assistenza sanitaria e sociale rivolti a bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche ed alle famiglie disagiate, a tal fine può svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere l'elaborazione di informazione utili per una migliore comprensione delle patologie oncologiche ed ematologiche in età pediatrica e delle loro conseguenze psicosociali e facilitare la diffusione delle informazioni stesse predisponendo idonei strumenti;

b) sostenere le famiglie più bisognose, in modo che possano sentire intorno un ambiente caldo, accogliente, allegro, dove percepire l'affetto.

c) farsi promotrice presso le Autorità sanitarie e Istituzioni Pubbliche di proposte e programmi per il miglioramento della qualità delle cure e della degenza dei bambini ricoverati e dell'assistenza ai bambini stessi ed alle loro famiglie, anche raccogliendo segnalazioni dai genitori comunque interessati, anche se non

associati;

d) occuparsi dell'assistenza psico-sociale e dell'accoglienza alle famiglie svantaggiate ed ai piccoli pazienti, anche organizzando case e centri dedicati, a loro esclusivamente destinati.

2. Nei limiti imposti dalla vigente disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale e, in genere, del proprio scopo non di lucro, l'Associazione potrà compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, che sia strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto della disciplina vigente nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso ed in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

3. L'Associazione, per reperire i mezzi necessari occorrenti ai fini istituzionali, potrà ricevere da privati, enti lucrativi, Istituzioni e altri enti benefici donazioni in denaro o in natura, anche attraverso pubbliche

sottoscrizioni. Potrà altresì organizzare manifestazioni di qualunque genere per reperire i mezzi necessari, nonché stipulare accordi, contratti, intese, protocolli, convenzioni ecc, con amministrazioni pubbliche, enti privati, Istituzioni scolastiche, Società, Comitati, altre Associazioni o persone singole.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

Art. 6

(Durata)

L'Associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 7

(Patrimonio)

Il patrimonio iniziale dell'Associazione di promozione sociale è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila) .

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;

b) quote associative e contributi;

c) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant'altro espressamente diretto all'arricchimento di esso patrimonio;

d) rimborsi;

e) proventi da attività marginali di carattere

commerciale e produttivo;

f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

2. Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:

a) dall'importo delle quote associative;

b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all'arricchimento del patrimonio;

c) dalle rendite del patrimonio stesso.

Art. 8

(Risorse)

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 9

(Requisiti e Condizioni)

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti

del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia;

Possono diventare soci ordinari

dell'Associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilità di tempo e di mezzi.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

Art.10

(Ammissione nuovi associati)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partira I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Oltre alla categoria ordinaria, sono "associati sostenitori" i soggetti che sottoscrivono liberalità economiche di sostegno alle attività dell'Associazione.

Sono associati "benemeriti" o "onorati" coloro che vengono dichiarati tali dal consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

Art. 11

(Diritti degli Associati)

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali; eleggere il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti (ove istituiti) e approvare il bilancio.
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017;
- hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo le possibilità dell'Associazione stessa, e solo se concordato preventivamente con il Presidente.

Art.12

(Obblighi degli Associati)

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono

elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

Art.13

(Divieto di trasferimento della quota associativa)

La quota associativa non può essere trasferita.

Art.14

(Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art.15

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione di promozione sociale, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Art.16

(Esclusione)

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

E' causa di decadenza l'assenza ingiustificata per due anni dalle Assemblee sociali.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere

notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.17

(Morte del socio)

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 18

(Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

Art. 19

(Diritto al voto)

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato "ordinario" ha diritto a un voto, mentre l'associato "sostenitore" e l'associato "benemerito" o "onorato" non hanno diritto di voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ, in quanto compatibile.

Art.20

(Convocazione)

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo, ovvero dall'amministratore unico, da ciascun amministratore disgiuntamente con lettera

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro quindici giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e

l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.21

(Quozienti dell'Assemblea)

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.22

(Modificazioni dello statuto)

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23

(Trasformazione fusione e scissione)

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ.,

salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art.24

(Svolgimento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore

unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel

rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il

proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica

è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite dall'Organo Amministrativo sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

Art. 25

(Rappresentanza in assemblea)

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per

iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

Direzione e controllo

Art. 26

(Organo direttivo)

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle

finalità associative.

Art.27

(Consiglio Direttivo)

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.),

telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno sette giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale

convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, il direttore e l'organo di controllo, ove nominati e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

Art.28

(Compenso all'organo direttivo)

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi

gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 29

(Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 30

(Responsabilità degli amministratori)

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art.31

(Organo di Controllo)

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in

qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 32

(Revisione legale dei conti)

Salvo quanto previsto dall'art. 29 - che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è

esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo;

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'dell'associazione di promozione sociale,

dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 33

(Bilancio)

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 34

(Utili e avanzi di gestione)

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 35

(Estinzione e scioglimento)

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la

causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 36

(Liquidazione)

Dichiarata l'estinzione dell'associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere

revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Art. 37

(Devoluzione del patrimonio residuo)

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le

disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.38

(Disposizioni transitorie)

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Art.39

(Domicilio degli associati)

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 40

(Clausola compromissoria)

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Napoli.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà presso la Camera di Commercio di Napoli.

Art.41

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni

di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

FIRMATO:

Fiorella di Fiore

GIANFILIPPO LAURINI - Notaio Sigillo

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente fa presente la necessità per motivi organizzativi di trasferire la sede legale dell'Associazione dalla Via Posillipo n. 226 alla Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale is. E/7 all'interno dello stesso Comune di Napoli.

Terminate le comunicazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione, esaurita la quale, l'Assemblea, mediante alzata di mano, all'unanimità degli aventi diritto

DELIBERA

1) di trasferire la sede legale dell'Associazione dalla Via Posillipo n. 226 alla Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale is. E/7 all'interno dello stesso Comune di Napoli.

Conseguentemente viene modificato l'articolo 2) dello statuto sociale che diviene del seguente testuale tenore: "Art. 2

(Sede)

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Napoli, con indirizzo, attualmente alla Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale is. E/7. L'organo

direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)."

Il tutto come rilevasi nel testo aggiornato dello Statuto che, già ben noto agli associati, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane;

2) di conferire all'Organo Amministrativo e al suo Presidente tutti i poteri necessari per apportare le modifiche e integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, nonché ad effettuare tutte le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente modifica nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.05

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico ed in parte di pugno da me Notaio e da persona di mia fiducia su fogli tre per facciate nove ho dato lettura alla parte che lo approva e sotto-

scrive alle ore 17.05

FIRMATO:

Fiorella di Fiore

GIANFILIPPO LAURINI - Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di numero cinquantacinque facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito, oggi 10 gennaio 2023